

SEZIONE I - INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIDI CENTRO NORD Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi

Sede legale: Via B. Festaz, 79 - 11100 Aosta (AO) - Tel. 0165/548588 - Fax 0165/43301
Direzione generale: Via Valfonda, 9/11 - 50123 Firenze - Tel. 055/2707345- Fax 055/281615
E-mail: segreteria@confidicentronord.it
Posta certificata: segreteria@pec.confidicentronord.it
sito internet: www.confidicentronord.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta: 91005400071
Codice Fiscale n. 91005400071 e Partita I.V.A.: 01082000074
Iscrizione nel Registro Regionale degli Enti Cooperativi sezione Mutualità Prevalente al n. A153738
Iscritto ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB al numero 133 - codice meccanografico 19561

SEZIONE I BIS – DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE (da compilarsi a cura del soggetto incaricato dell'offerta)

NOME E COGNOME: _____

Dipendente/collaboratore del Confidi Centro Nord

Mediatore finanziario (Iscritto nell'albo) n. _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME DEL CLIENTE) _____

in proprio / in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- il documento "Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario"

- tabella "Tassi Effettivi Globali Medi"

- il presente foglio informativo, composto di n. 2 pagine

Luogo e data, _____ FIRMA _____

SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA "MISE" PRESTATO DAL CONFIDI E PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE

Il Confidi garantisce il rimborso dei finanziamenti concessi ai propri soci dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. Possono richiedere la "garanzia MISE" soltanto le PMI (piccole e medie imprese) socie del Confidi. In particolare, la "garanzia MISE" viene concessa dal Confidi, su richiesta dei Soci e dopo un'opportuna ed autonoma valutazione del merito di credito. La garanzia in esame, è finalizzata ad assicurare ai predetti intermediari finanziari il puntuale rimborso del finanziamento garantito dal Confidi, e viene rilasciata agli stessi intermediari finanziari nella forma tecnica "a prima richiesta". Nel caso di rilascio da parte del Confidi di garanzia a prima richiesta gli intermediari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del socio del Confidi, il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del socio inadempiente.

L'intervento del Confidi a garanzia dei finanziamenti concessi dai predetti intermediari ai soci del Confidi stesso si configura nei confronti del socio come un "credito di firma". Confidi rilascia la garanzia per iscritto.

La garanzia "MISE" è rilasciata a valere su un apposito e distinto Fondo Rischi costituito mediante l'assegnazione di risorse finanziarie secondo i criteri indicati dalla Legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013 art.1 comma 54) ed è concessa alle sole PMI ai sensi del regolamento *de minimis*, a cui si fa espresso rinvio. Viene rilasciata nella forma tecnica a prima richiesta e copre fino al 80,00% dell'importo finanziato dalla banca.

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari garantiti, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. In tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori (cfr. il successivo punto "principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi").

SEZIONE III - PRINCIPALI ONERI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI

- 1. Quota Sociale.** Per richiedere l'intervento in garanzia del Confidi, è necessario preliminarmente diventare socio del Confidi stesso sottoscrivendo una quota sociale per un importo pari ad euro 516,00. La quota sociale deve essere riconosciuta - tramite bonifico - al Confidi all'atto della presentazione della domanda di ammissione a socio.
- 2. Spese di istruttoria.** Il socio deve riconoscere al Confidi le spese per verificare la capacità di rimborsare il finanziamento concesso o da concedere allo stesso da parte delle banche o altri intermediari finanziari. Tali spese sono pari allo 1,20% del valore nominale del finanziamento da calcolarsi per ogni linea di credito richiesta e sono versate una tantum tramite ordine di addebito al momento dell'erogazione/messa a disposizione del finanziamento garantito dal Confidi stesso.
- 3. Commissione di gestione.** Il socio deve riconoscere al Confidi una commissione di gestione annua a copertura delle spese amministrative per la gestione nel continuo della garanzia. Tale commissione è pari allo 0,10% del valore nominale del finanziamento per il numero di anni di durata del medesimo ed è versata dal Socio in un'unica soluzione in via anticipata all'atto di erogazione/messa a disposizione del finanziamento e non viene restituita al socio in caso di estinzione anticipata – anche parziale – del finanziamento rispetto alla sua durata originaria.
- 4. Commissioni per la prestazione della garanzia.** La concessione della garanzia "MISE" rilasciata su affidamenti a breve e/o a medio termine è per il Socio a costo agevolato come stabilito nelle disposizioni del D.M. 3 gennaio 2017 Art.5 comma 2. **Non è dovuto alcun compenso per la copertura del rischio assunto dal Confidi.**
- 5. Ristrutturazione del debito, moratoria ai sensi del cosiddetto Avviso Comune (accordo ABI – PMI), allungamento e rinegoziazione del piano di ammortamento:** Il Socio deve riconoscere al Confidi le spese di istruttoria pari ad € 150,00 in misura fissa e le spese di gestione pari allo 0,10% annuo da calcolare sull'importo residuo del finanziamento per il numero degli anni di allungamento del piano di ammortamento. Tali spese e commissioni sono versate dal Socio in un'unica soluzione tramite ordine di addebito alla sottoscrizione dell'integrazione del contratto originario.
- 6. Interessi di mora su crediti per cassa.** Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal confidi), il socio deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa. La predetta remunerazione (interessi di mora) viene determinata con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziari dal Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal socio da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

7. Spese di recupero dei crediti per cassa Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa verso i soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)

Per le operazioni di finanziamento il Socio può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio previsto dall'Art. 2 della legge sull'usura (l.n.108/1996) presso la sede del Confidi nonché sul sito internet www.confidicentronord.it

SEZIONE IV - CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI

Recesso: Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria al Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria al Confidi stesso rilasciata dall'intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento del Confidi in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure al momento dell'eventuale chiusura anticipata dell'operazione garantita (previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziari garantiti). Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione da parte dell'istituto finanziatore delle garanzie rilasciate dal Confidi, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. Ai sensi dell'art. 1203 del Codice Civile, a seguito della liquidazione agli intermediari garantiti degli importi dovuti, il Confidi potrà rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme pagate.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia (che determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa): Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che sorge a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora e spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.)

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il socio può presentare un reclamo al Confidi, per lettera raccomandata A/R indirizzata a Confidi Centro Nord Soc. Coop. - Via B. Festaz, 79 - 11100 Aosta (AO), fax: 0165 43301, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: reclami@confidicentronord.it o posta elettronica certificata: reclami@pec.confidicentronord.it Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni.

Se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.

Le comunicazioni periodiche e qualunque altra comunicazione al Socio vengono trasmesse gratuitamente dal Confidi al Socio in forma cartacea o in forma elettronica all'indirizzo indicato dallo stesso. In ogni momento del rapporto il Socio ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata previa comunicazione al Confidi e si impegna a comunicare eventuali variazioni dei predetti indirizzi.

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Banche o altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Confidi Centro Nord Soc. Coop. in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Definizione PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del socio del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo socio del Confidi.

Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.

Credito di firma: la garanzia prestata dal Confidi, su richiesta del cliente/debitore garantito, con il quale il Confidi stesso si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al cliente/debitore garantito dalle banche o da altri intermediari finanziari.

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede:

Socio del Confidi: le imprese che partecipano al capitale del Confidi.

MISE: Ministero dello Sviluppo economico

De minimis: individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, 200.000 euro.

Data

per CONFIDI CENTRO NORD SOC.COOP.